

RACCOMANDATA A/R

Roma, 23 febbraio 2009

Al Sindaco di Civitavecchia

Piazzale del Pincio, 1
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

e.p.c.

All'Associazione Nazionale Coordinamento Caperisti

Via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Richiesta delucidazioni comportamento Polizia Municipale di Civitavecchia

Io sottoscritto (*omissis*) residente a (*omissis*) proprietario dell'autocaravan targata, quale utente della strada e al fine di tutelare i propri interessi giuridici espongo quanto segue.

In data 08 novembre 2008 alle ore 11.00 circa giungevo in autocaravan con la mia famiglia nel Comune di Civitavecchia in compagnia della famiglia Chianese e di altri amici anche loro a bordo delle proprie autocaravan.

Come di consueto - ormai da ben dieci anni - sostavo nell'area adiacente al lungomare, con premura di collocare l'autoveicolo nel modo prescritto dalla segnaletica orizzontale.

In mattinata e nel primo pomeriggio ho notato transitare nella suddetta area l'autovettura della Polizia Municipale i cui agenti a bordo non ci hanno fatto presente alcunché.

Inaspettatamente alle ore 18,00 circa la famiglia Chianese mi rendeva noto che la Polizia Municipale stava comminando sanzioni per violazioni alle norme del Codice della strada nell'area sopracitata, esclusivamente alle autocaravan.

Gli agenti accertatori riferivano che sarebbero ripassati dopo dieci minuti e che se avessero trovato ancora autocaravan presenti in loco avrebbero elevato verbale.

La famiglia Chianese e gli altri amici facevano presente alla Polizia Municipale che i veicoli si trovavano regolarmente in sosta e chiedevano spiegazioni sul perché gli agenti stessero comminando sanzioni solamente alle autocaravan.

Gli agenti rispondevano che a loro giudizio le autocaravan non recavano disturbo ma che "*per ordini superiori, i camper nel parcheggio non sono voluti*" pertanto era loro dovere eseguire gli ordini. Inoltre facevano notare che in loro era installato un segnale verticale recante la dicitura "*divieto di campeggiare*" con i simboli di autocaravan, caravan e tenda, segnale peraltro privo degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

In conseguenza delle dichiarazioni e degli agenti di Polizia Municipale, molti camperisti compreso il sottoscritto e la famiglia Chianese, sono stati costretti a rimuovere le loro autocaravan e lasciare l'area.

Al fine di rappresentare una corretta visione della questione, si fa presente che **la sosta delle autocaravan NON costituisce campeggio**, in quanto:

- l'articolo 185 del Codice della strada espressamente prevede che *“La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emetta deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura non eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo”*;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, suffragata dalla circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno, ha fornito la corretta interpretazione e applicazioni delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan sancendo che *“Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata”*.

Prosegue il Ministero concludendo che *“nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima”*.

In virtù di tutto quanto sopra esposto appare evidente che vi sia stata da parte della Polizia Municipale un'errata applicazione dell'articolo 185 del Codice della strada con relativa improprio invito all'allontanamento. Pertanto il sottoscritto,

CHIEDE alla S.V.

- di fornire spiegazioni riguardo il comportamento degli agenti di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia che hanno invitato a rimuovere le autocaravan pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nell'erronea supposizione della violazione del divieto di campeggio;
- di voler chiarire quale comportamento debbano adottare le famiglie in autocaravan affinché possano liberamente sostare nell'area adiacente al lungomare, oggetto del divieto di campeggio.

Si confida che la S.V. confermi quanto sopra, assicurando che per il futuro tali inviti siano giustamente diretti unicamente a coloro che, in violazione di legge, campeggino occupando indebitamente aree pubbliche e private non destinate all'azione di campeggio.

Alla luce di quanto accaduto, il sottoscritto al fine di curare i propri interessi giuridici, ai sensi della legge n. 241/90

CHIEDE alla S.V.

l'invio per posta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) Ordinanza che istituisce il divieto di campeggio nell'area adiacente il lungomare del Comune di Civitavecchia.
- 2) Documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione d'uso della suddetta area.
- 3) Verbali che accertano l'installazione della segnaletica stradale verticale concernente il divieto di campeggio nell'area adiacente il lungomare.
- 4) Documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale) alla ditta produttrice della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della strada e agli articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura della segnaletica apposta.
- 5) Estratto del registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'articolo 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada nel quale sono state registrate le violazioni al Codice della strada a carico di autocaravan accertate nell'area di cui al punto 1 in data 08 novembre 2008.
- 6) Relazioni di servizio o rapporti degli organi accertatori relativi agli accertamenti di cui al punto precedente.
- 7) Documentazione attestante l'orario di servizio degli agenti accertatori che hanno comminato sanzioni amministrative nell'area di cui al punto 1 in data 08 novembre 2008.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a:

(omissis)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada.

Si fa presente che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Pertanto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della presente ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire le autorità competenti per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

In attesa di leggerla le invio i più cordiali saluti.

(omissis), 23 febbraio 2009

(omissis)